



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

***NOTA DI LETTURA DEL DL 154/08 coordinata con le modifiche
approvate dalla Legge di conversione
a cura di Roberto Mastrofini
r.mastrofini@logospa.it***

***Articolo 2
(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti
locali)***

L'articolo 2 reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza delle seguenti disposizioni:

1. iscrizione in catasto e aggiornamento del valore catastale dei c.d. fabbricati ex-rurali (art. 2, commi da 33 a 39 del DL n. 262/2006);
2. aggiornamento delle rendite catastali per i fabbricati iscritti alle categorie B ed E (art. 2, commi da 40 a 46 del DL n. 262/2006);
3. abolizioni dell'ICI sull'abitazione principale (art. 1, commi da 1 a 6-bis del D.L. n. 93/2008).

ICI EX RURALI

I commi da 1 a 5 ripropongono sostanzialmente per l'anno 2008 le disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, già previste per l'anno 2007 dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del DL n. 81 del 2007, attraverso accertamenti convenzionali delle maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali¹.

¹ L'articolo 2 commi da 39 a 46 del D.L. 262/2006 aveva previsto per gli enti locali un presunto maggior gettito ICI derivante:

- nella rivalutazione delle rendite dei terreni agricoli (c.d. volturazioni colturali),
- dall'accatastamento per i fabbricati ex-rurali nel catasto urbano,
- nell'accatastamento delle unità immobiliari situati all'interno di stazioni, aeroporti ecc come unità autonome quali negozi, bar ecc..;
- nella rivalutazione del 40% delle unità immobiliari appartenenti alla categoria B.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

In particolare il comma 1 estende anche all'anno 2008 l'efficacia delle certificazioni prodotte dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008 (decreto che si riferiva alle certificazioni relative all'anno 2007).

In deroga all'articolo 179 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)², il comma 2 prevede anche per l'anno 2008 l'accertamento convenzionale del maggior introito ICI pari alla detrazione effettuata per ciascun ente, disponendo che tali accertamenti vengono compensati progressivamente con gli importi realmente incassati.

Il comma 4 stabilisce che gli eventuali residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione.

Il comma 5 prevede che, ai fini del patto di stabilità interno, gli accertamenti convenzionali si presumono già riscossi nell'esercizio di competenza.

A seguito delle certificazioni prodotte dai singoli enti, come da comma 39 dell'art. 2 della Legge n. 286/2006, il Ministero dell'Interno effettuerà entro la fine del corrente esercizio il conguaglio dei trasferimenti 2007 per ogni singolo Comune in misura pari alla differenza tra la detrazione effettuata sui trasferimenti e l'aumento di gettito certificato.

Gli enti dovranno, di conseguenza, procedere ad un riaccertamento in aumento dei residui attivi relativi all'anno 2007 sul fondo ordinario per un importo pari al conguaglio a titolo di trasferimenti comunicati dal Ministero dell'Interno e, contestualmente, ridurre di pari importo i residui attivi

Il presunto maggior gettito ICI era stimato in € 609,4 per l'anno 2007, 783 milioni di euro per l'anno 2008 e € 818 per l'anno 2009 a fronte del quale il Ministero operava una correlata riduzione dei trasferimenti statali.

Per l'anno 2007, in attesa di ricevere la certificazione del maggior gettito ICI, il Ministero aveva operato una riduzione proporzionale del contributo ordinario a tutti gli enti prevedendo la possibilità ai sensi dell'art. 3 del D.L. 81/2007 di effettuare un accertamento convenzionale al titolo 1 dell'entrata (come voce ICI) e di vincolare tale importo nell'avanzo di amministrazione.

² Si ricorda che l'art. 179 disciplina la fase **dell'accertamento** delle entrate degli enti locali, stabilendo che, sulla base di idonea documentazione, sia verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, sia individuato il debitore, nonché venga quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento delle entrate di carattere tributario avviene a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

derivanti dall'accertamento convenzionale del gettito ICI registrato ai sensi del citato comma 2 dell'art. 3 del D.L. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127 del 3 agosto 2007.

Resteranno, ovviamente, accertate in termini di ICI, le somme relative al maggior gettito reale dovuto all'incremento della base imponibile.

All'articolo 2, comma 1, si stabilisce che conserva validità per il 2008 la certificazione già prodotta per l'anno 2007.

Gli Enti locali possono quindi accertare convenzionalmente a titolo di trasferimenti erariali un importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari, che saranno comunicati del Ministero dell'Interno, e l'importo attestato dal singolo Ente con la certificazione di cui sopra.

Per la determinazione dei minori contributi il Ministero utilizza prioritariamente i certificati trasmessi dai comuni e, per la parte residua, il taglio opera in modo proporzionale per tutti i Comuni.

Contrariamente al 2007, l'accertamento convenzionale confluisce nell'avanzo di amministrazione senza porre, sullo stesso, alcun vincolo di destinazione³.

Ciò significa che i Comuni hanno la facoltà di impegnare le somme accertate convenzionalmente; in particolare, in base all'articolo 187 del TUEL, i fondi non vincolati possono essere utilizzati per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, per la copertura di debiti fuori bilancio, per la salvaguardia di equilibri di bilancio e per il finanziamento di spese di investimento.

Per gli Enti soggetti a Patto, e solo per l'anno 2008, gli importi comunicati devono essere considerati convenzionalmente accertati e riscossi⁴.

³ Secondo l'articolo 186, il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. In altre parole, i suddetti trasferimenti accertati convenzionalmente, qualora non riscossi entro la fine dell'esercizio, concorrono alla formazione di residui attivi utili ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione degli enti locali interessati.

⁴ Per l'anno 2009 non ci sono indicazioni diverse: pertanto si dovrebbe mantenere lo stesso comportamento dell'anno 2008.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Comunicato 30 ottobre 2008

Pertanto, sulla base di queste disposizioni e' stato possibile quantificare il contributo ordinario spettante ai singoli comuni, considerando:

1. Una prima riduzione sulla base di quanto attestato dal comune come maggiore gettito nell'anno 2007, importo che assume validità anche per l'anno 2008 (tale valore e' consultabile nelle spettanze, aprendo la voce contributo ordinario e visualizzando la voce "riduzione provvisoria per maggiore gettito ici presunto");
2. Una seconda decurtazione su base proporzionale, data dalla differenza fra il valore complessivo della riduzione operata per legge nell'anno 2008 e l'importo risultante dalle certificazioni di cui sopra (valore consultabile alla voce "riduzione proporzionale per maggiore gettito ici edifici rurali rispetto al valore della certificazione").

Si sottolinea che l'importo pari a quest'ultima riduzione proporzionale potrà essere accertato convenzionalmente dagli enti a titolo di trasferimenti erariali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 154 del 2008.

ICI PRIMA CASA

Il comma 6 stabilisce che le certificazioni volte ad attestare il minor gettito derivante ai comuni dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, debbano essere sottoscritte dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione del comune interessato ed inviate entro il 30 aprile 2009⁵.

Con D.M. Interno del 19 giugno 2008 l'ammontare dei trasferimenti ai comuni è determinato, in via provvisoria a titolo di anticipazione, sulla base

⁵ Il comma 32 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) ha integrato la disciplina recata dalla citata disposizione, stabilendo, al fine di favorirne l'attuazione, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il termine perentorio del 30 aprile 2009. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità relative alla certificazione delle variazioni di gettito da parte dei comuni.



associazione autonomie locali
legautonomie

IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

dei dati forniti dagli stessi comuni con riferimento all'introduzione dell'ulteriore detrazione per la prima casa.

Si ricorda, infatti, che con la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, c. 5, L. n. 244/2007) era stato introdotto un incremento della detrazione ICI sull'abitazione principale in misura pari all'1,33 per mille del valore catastale e comunque per un importo non superiore a 200 euro per ciascun immobile. A favore dei comuni era previsto un trasferimento compensativo del minor gettito e, a tale fine, con DM del 15 febbraio 2008 è stato approvato il modello di certificazione con il quale ciascun comune ha dichiarato (entro il 30 aprile 2008) il relativo minor gettito ICI previsto.

I commi 6 e 7 in esame precisano che la certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile 2009, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

Il comma 8 dispone che, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali siano stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 mln a titolo di regolazione contabile pregressa.

Tale meccanismo contabile, oltre a suscitare una riflessione con riferimento alla trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in questione, sembra determinare effetti negativi sul conto della P.A. relativamente all'anno 2008,

Ciò comporta l'eventualità di effetti negativi sull'indebitamento netto per la parte di spesa coperta da entrate convenzionali, aggravando la già difficile situazione di cassa in cui versano molti comuni, che in ogni caso riceveranno il ristoro non prima di giugno 2009, con sei mesi di ritardo .

Si ricorda che la Relazione Tecnica al decreto quantificava la perdita complessiva derivante dall'esenzione ICI in 2.665 mln, mentre l'ANCI, nel corso del dibattito sul medesimo decreto-legge, aveva indicato una stima del gettito ICI per la prima casa pari a 3,2 mld.

Dall'analisi dei dati contenuti nei Conti consuntivi di bilancio inviati dai Comuni al Ministero dell'interno e concernenti l'anno 2006, risultavano significative divergenze di importo rispetto alle stime di cui alla RT: in



associazione autonomie locali
legautonomie

IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

particolare, il gettito ICI riferito alle abitazioni principali ammontava a 3.738 mln con riguardo agli accertamenti e a 3.357 mln a livello di riscossioni, delle quali 2.622 mln in conto competenza e 915 mln in conto residui.

Appare dunque necessario che il Governo, oltre a specificare la natura delle regolazioni debitorie alle quali è finalizzato l'importo stanziato a favore dei Comuni e, come si sia pervenuti all'indicata quantificazione di 260 mln.

Articolo 2-bis
(Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte)

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione volta ad assegnare alle "nuove" comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dall'articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007)⁶ e che sono subentrate nei rapporti giuridici delle comunità montane disciolte, tutti i trasferimenti erariali a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, già erogati in favore delle comunità montane ora disciolte, al netto delle riduzioni operate dalla stessa legge finanziaria per il 2008, art. 2, comma 16 (riduzione di 33,4 milioni nel 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009) e dal D.L. n. 112 del 2008, art. 76, comma 6-bis, recante la manovra correttiva per gli anni 2009-2011 (riduzione di 30 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011).

Con riferimento all'esercizio finanziario 2008, il contributo ordinario per le comunità montane ammonta a 99,6 milioni di euro, il contributo consolidato a 37,5 milioni di euro e il contributo per lo sviluppo degli investimenti a 14,4 milioni (Fonte: UNCEM su dati Ministero dell'interno forniti il 29 settembre 2008).

⁶ Delle 15 regioni a statuto ordinario, 13 hanno approvato le leggi regionali di riordino delle comunità montane (al 17 novembre 2008). Non hanno approvato leggi di riordino le regioni Puglia e Veneto.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

La legge finanziaria 2008 e il riordino delle comunità montane

Le comunità montane sono state oggetto di un articolato intervento di riforma che ha previsto:

- la **riduzione del numero delle comunità,**
- **dei loro componenti**
- **delle indennità da questi percepite,**
- sia, conseguentemente, la **dotazione finanziaria di tali enti.**

L'articolo 2, commi 16-22, della **legge finanziaria per il 2008** affida alle **regioni** il compito di provvedere con legge, **entro il 30 settembre 2008**, sulla base di parametri specificamente indicati, al **riordino delle comunità montane**. A regime, il riordino dovrà comportare, in ciascuna regione, la **riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane** per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali (comma 17).

Il risparmio deve essere conseguito attraverso la **riduzione del numero complessivo delle comunità** e la riduzione **del numero dei componenti e delle indennità** loro spettanti (comma 18). È prevista, inoltre, una **disposizione sostitutiva** che si applica in caso di **inerzia delle regioni**: essa dispone la **soppressione automatica** delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell'esecutivo delle comunità (comma 20).

Articolo 2-quater, comma 1 (Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)

Il comma 1 dell'articolo 2-quater conferma anche per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005), concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio⁷.

⁷ La disposizione citata richiama l'applicazione delle disposizioni recate per l'anno 2002 dall'articolo 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (legge n. 75/2002).



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

Più in particolare, le disposizioni richiamate disciplinano lo scioglimento dei consigli comunali nel caso in cui un comune non abbia predisposto lo schema di bilancio o approvato il bilancio stesso nei termini previsti dall'art. 141, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel caso in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio.

In tali casi, l'articolo 1 del D.L. n. 13/2002 attribuisce al prefetto i poteri, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso.

La procedura introdotta dal D.L. n. 13/2002, richiamata dal comma in esame, prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato:

- a) nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della Giunta, il prefetto nominerà un commissario per la predisposizione dell'atto d'ufficio e, successivamente, assegnerà al Consiglio un termine di venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione;
- b) nell'ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, il prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato al Consiglio per l'approvazione del bilancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Va evidenziato in proposito che il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 13/2002 afferma il principio per cui spetta agli statuti degli enti locali disciplinare, in tale ipotesi, le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio.

L'attribuzione al prefetto dei poteri di nomina del commissario, pertanto, si applica soltanto nel caso in cui lo statuto comunale non detti una disciplina diversa.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

In ogni caso, il termine entro il quale deve avere luogo l'approvazione del bilancio nel caso di ricorso alla nomina di un commissario è fissato in 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto.

L'applicazione della procedura sopra illustrata si applica anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei suddetti provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del Testo unico, e dà luogo alla procedura di scioglimento del Consiglio prevista in tale ipotesi.

Articolo 2-quater, comma 2
(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2009)

Il comma 2 dell'articolo 2-quater provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009⁸.

Per l'anno 2009, la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno (art. 2, comma 2, della legge n. 244/2007), che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l'anno 2009, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002.

La norma dello scorso anno ha disposto, secondo gli stessi criteri applicati dal 2005 (art. 1, co. 64, legge n. 311/2004), l'assegnazione di circa 340 milioni.

I TRASFERIMENTI 2009

⁸ In attesa di un complessivo riordino, i trasferimenti agli enti locali continuano ad essere disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 (articoli 34-43).



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

La ripartizione dei 340 milioni è mantenuta, anche nel 2009, nella seguente misura:

- 20 milioni alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato dei servizi (ai sensi dell'art. 3, co. 27, legge n. 350/2003);
- 180 milioni sul Fondo ordinario, quale incremento in base al tasso di inflazione programmato (ex art. 3, co. 35, secondo periodo, legge n. 350/2003). Tali risorse sono ripartite, per il 50% alla generalità dei comuni e per il restante 50% ai comuni "sottodotati", individuati ai sensi dell'art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 244/1997;
- 5 milioni per le comunità montane e di 5 milioni per le province (ai sensi dell'art. 3, co. 141, legge n. 350/2003);
- 50 milioni per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 3, co. 36, legge n. 350). Tali risorse vengono assegnate per le medesime finalità cui sono destinati i contributi del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, vale a dire, per il finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. Tale contributo è infatti iscritto sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- 80 milioni di euro sono destinati in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244. Si tratta dei comuni c.d. "sottodotati", le cui risorse, cioè, risultano al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.

RIDUZIONI DEL FONDO ORDINARIO (FINANZIARIA 2008)

1. articolo 2, commi 16-22, concernenti la razionalizzazione delle comunità montane, con i quali si è disposta la riduzione dei trasferimenti spettanti a tali enti per un importo pari a 33,4 milioni per l'anno 2008 e a 66,8 milioni a decorrere dal 2009 (comma 16);
2. articolo 2, commi 23-32, relativi al contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali, con i quali si è disposta la



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

riduzione del Fondo ordinario di 313 milioni a decorrere dal 2008 (comma 31).

ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI TRASFERIMENTI

1. D.L. 28 maggio 2008, n. 93, “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, che all’articolo 1 reca l’abolizione dell’ICI sulla prima casa di abitazione e il conseguente aumento dei trasferimenti erariali ai comuni, mediante l’incremento dell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per complessivi 1.700 milioni di euro;
2. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” che reca:
 - all’articolo 61, comma 11, la riduzione dei contributi ordinari agli enti locali a decorrere dall’anno 2009 di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province;
 - all’articolo 76, comma 6-bis, la riduzione di 30 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 dei trasferimenti erariali per le comunità montane.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

Gli stanziamenti dei Fondi di parte corrente e di conto capitale per il 2009⁹

Nel disegno di legge di bilancio per il 2009 (A.C. 1714), i principali Fondi di parte corrente e di conto capitale destinati al finanziamento degli enti locali risultano quantificati come indicato nella tavola seguente.

Si segnala peraltro che le dotazioni dei singoli fondi iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio scontano già le variazioni determinate dalle suindicate disposizioni legislative successive alla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

(milioni di euro)

| CAP. | U.P.B. 2.3.2 PARTE CORRENTE | BILANCIO | ASSESTAM | BLV | DIFFERENZA |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2008 | 2008 (a) | 2009 (b) | (b-a) |
| 1316 | Fondo ordinario | 4.659 | 6.804 | 6.911 | 107 |
| 1317 | Fondo perequativo | 998 | 953 | 998 | 45 |
| 1318 | Fondo consolidato | 2.480 | 2.412 | 2.450 | 38 |
| 1319 | Fondo federalismo amministrativo | 224 | 283 | 295 | 12 |
| 1320 | Compartecipazione all'IRPEF | 1.263 | 1.263 | 1.046 | -217 |
| 1321 | Trasferimenti compensativi minori introiti ICI | 904 | 904 | 2.604 | 1.700 |
| 1322 | Trasferimenti compensativi minori introiti a titolo di addizionale comunale | 1 | 1 | 25 | 24 |
| | TOTALE | 10.529 | 12.620 | 14.329 | 1.709 |
| | U.P.B. 2.3.6 - CONTO CAPITALE | | | | |
| 7232 | Fondo sviluppo investimenti comuni e province | 2.493 | 993 | 863 | -130 |
| 7233 | Fondo sviluppo investimenti comunità montane | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 7236 | Fondo nazionale ordinario investimenti | 72 | 122 | 72 | -50 |
| 7237 | Fondo per il federalismo amministrativo | 676 | 676 | 676 | 0 |
| | TOTALE | 3.256 | 1.806 | 1.626 | -180 |

Si ricorda che il provvedimento in esame prevede **alcune specifiche attribuzioni** in favore degli enti locali. In particolare :

⁹ Fonte: Servizio Studi della Camera dei Deputati.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

- il comma 8 dell'articolo 2 prevede l'assegnazione ai **comuni di 260 milioni** di euro a titolo di **regolazione contabile pregressa per l'anno 2008**, quale compensazione delle minori entrate derivanti dall'ICI sulla prima casa, in conseguenza dell'abolizione dell'imposta;
- il comma 3 dell'articolo 2-*quater* conferma per le province l'attribuzione per l'anno 2009 della compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella stessa misura di quella attribuita negli anni precedenti. L'importo relativo, pari a 412 milioni di euro (dato fornito dalla Ragioneria generale dello Stato), sarà pertanto portato in riduzione del Fondo ordinario (cap. 1316) e iscritto sul pertinente capitolo di bilancio relativo alla compartecipazione (cap. 1320);
- l'articolo 5 assegna al **comune di Roma** il contributo di **500 milioni di euro per il 2008**, quale rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa al comune ai sensi dell'art. 78 del D.L. n. 112/2008, per risolvere la grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma presentava a luglio. Inoltre, in favore del medesimo comune di Roma, in quanto capitale, è previsto un ulteriore contributo annuo di 500 milioni di euro a partire dal 2009, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree utilizzate (vedi relativa scheda di lettura). Tali contributi in favore del Comune di Roma saranno iscritti sul Fondo consolidato.

Articolo 2-*quater*, comma 3
(Proroga al 2009 della compartecipazione provinciale al gettito IRPEF)

Il comma 3 dell'articolo 2-*quater* conferma, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

In base a tale disciplina, alle province verrà pertanto attribuito, anche nel 2009, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003).

L'attuazione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.

La compartecipazione all'IRPEF non costituisce, infatti, una entrata ulteriore per i bilanci locali.

Inoltre, poiché dalla compartecipazione all'IRPEF gli enti non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa prevede che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno corrispondente (comma 4 dell'articolo 67 della legge n. 388/2000)¹⁰.

Articolo 2-quater, commi 4-6

ORDINAMENTO CONTABILE

Al Senato il testo del decreto legge n.154/08 ha subito alcune modifiche rilevanti per i Comuni tra cui alcune modifiche al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il comma 4, in particolare, sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'articolo 160 del citato TUEL, relativa all'approvazione dei modelli del conto del bilancio degli enti locali mediante regolamento governativo, escludendo la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'ente dai documenti il cui modello necessita di essere approvato con regolamento.

Resta invece confermata l'approvazione con regolamento dei modelli relativi al conto del bilancio e della tabella relativa ai parametri gestionali dell'ente.

¹⁰ Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009 (A.C. 1714), le somme spettanti alle province e ai comuni a titolo di compartecipazione all'IRPEF sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al **capitolo 1320/U.P.B. 2.3.2**, nell'ambito della missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" (corrispondente alla seconda missione del Ministero dell'interno). Il capitolo **risulta dotato di complessivi 1.046 milioni di euro**, interamente riferiti alla compartecipazione comunale all'IRPEF, già iscritti nel bilancio a legislazione vigente in quanto la disciplina della compartecipazione comunale è a regime dal 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 697, della legge finanziaria 2007. Su tale capitolo verranno pertanto ad aggiungersi le risorse assegnate per tale finalità alle province a seguito della conferma anche per l'anno 2009 della compartecipazione all'IRPEF, ai sensi del comma in esame, con conseguente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del Fondo ordinario. Per l'anno 2009, l'importo della compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF è indicato pari a **412 milioni di euro** (fonte Ragioneria generale dello Stato). Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, gli importi della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

Il comma 5 modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 161 del citato TUEL prevedendo che la certificazione che gli enti locali sono tenuti a redigere sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto siano firmate - oltre che dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario come prevede la norma vigente - anche dall'organo di revisione economico-finanziario dell'ente.

Il comma 6 introduce una serie di modifiche al Testo unico enti locali. In particolare:

- è modificato il comma 7 dell'articolo 151 e il comma 2 dell'articolo 227 anticipando al 30 aprile – rispetto al 30 giugno previsto dalla norma vigente – il termine entro il quale deve essere deliberato da parte dell'organo consiliare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente (lett. a e c);
- è modificato il comma 1 dell'articolo 226 riducendo da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il termine entro il quale il tesoriere è chiamato a rendere all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti (lett. b);
- è modificato il comma 1 dell'articolo 233, riducendo da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il termine entro il quale l'economista dell'ente, il consegnatario di beni e gli agenti contabili sono chiamati a rendere conto della propria gestione all'ente locale, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti (lett. d).

L'introduzione di tali anticipazioni in alcuni adempimenti importanti dal punto di vista contabile per gli enti, dovuta ad esigenze di finanza pubblica, non appare però tecnicamente corretta in quanto non coordinata con le altre scadenze previste dal Tuel e dalle altre numerose disposizioni che hanno aumentato nel tempo gli adempimenti a carico degli enti locali.

Articolo 2-quater, comma 7



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

ICI IMMOBILI CAT. D

Si prevede che le dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'ICI derivante dai fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'Interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale (articolo 2 quater, comma 7).

Articolo 3

(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

L'articolo, aggiungendo un ulteriore comma *6-bis* all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2007, stabilisce che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Si stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio dei Ministri diffidi le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.

Sul punto, il DL 154 e' stato assunto in assenza di qualsivoglia intesa istituzionale, in palese contrasto con la normativa che disciplina i rapporti tra Governo e istituzioni locali nell'ambito della Conferenza Unificata.

Tale norma appare dimenticare che nei piccoli la scuola pubblica sia un'istituzione profondamente radicata nei territori, luogo di identità e di futuro ed è un atto fortemente lesivo delle competenze delle Regioni e degli Enti Locali sul dimensionamento e sull'organizzazione della rete scolastica



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

sul territorio, che scarica enormi costi sociali ed economici sui piccoli Comuni, e in particolare sui Comuni montani.

Infatti proprio in questi giorni alcune Regioni (tra cui la Campania e l'Emilia Romagna) hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale.

LE NOVITA' DEL SENATO

Al fine di cercare di porre rimedio alle delicate questioni suddette, il Senato ha approvato un emendamento con il quale è stata abrogata la previsione del commissariamento delle Regioni e degli Enti locali che, per quanto riguarda l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del DPR n. 233/1998, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

In ogni caso, per il 2009/2010, la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico.

Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, si introduce una procedura di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.

In tale intesa dovranno essere definiti criteri finalizzati:

- alla riqualificazione del sistema scolastico,
- al contenimento della spesa pubblica,
- ai tempi,
- alle modalità di realizzazione,

mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

In sede di Conferenza unificata si provvede, inoltre, al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in esame nonché all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

Articolo 4 **(Proroga di termini)**

L'articolo, modificando l'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007, rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° marzo 2009 la data entro la quale i comuni devono aderire ad una sola forma associativa tra quelle consentite, pena la nullità degli atti posti in essere dall'associazione tra comuni¹¹.

¹¹ Finalità della norma contenuta nella legge finanziaria è la razionalizzazione delle diverse forme associative comunali e l'incentivazione del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture. La disposizione sanziona la permanenza di un comune in più di una forma associativa dello stesso tipo ("adesione multipla"). In tal caso è nullo non solo ogni atto adottato dall'associazione (forma associativa), ma anche ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato (per il quale - dovrebbe intendersi - permane l'adesione a più forme associative). Sono fatte espressamente salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. La disposizione illustrata non si applica per l'adesione a consorzi obbligatori per legge regionale o statale. Gli articoli 31, 32 e 33 del TUEL sono contenuti, insieme ad altri, nel capo V del Testo unico, intitolato appunto alle forme associative. Ivi si prevedono, oltre alle convenzioni (art. 30), i "consorzi" e le "unioni di comuni" (art. 32). Si ricorda peraltro che il comma 7 dell'art. 31 dispone comunque che tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio; inoltre, la legge dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico, può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori. L'art. 33 non individua ulteriori forme di associazione e di cooperazione tra i Comuni; esso attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di individuare i livelli ottimali di esercizio delle stesse. Le regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma per l'individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, prevedendo la corresponsione di contributi per incentivare l'unificazione tra gli enti. I consorzi e le unioni di comuni, diversamente dalle convenzioni, prevedono la costituzione di organi amministrativi per la loro conduzione. Si ricorda peraltro, che, per quanto riguarda le unioni di comuni, il presidente dell'unione deve essere scelto tra i sindaci dei comuni interessati e gli altri organi devono essere formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati (art. 32, comma 2). Il disegno di legge delega sul federalismo fiscale (A.S. 1117) prevede (art. 10, comma 1, lettera f) forme di incentivazione finanziaria dirette a favorire per le unioni e le fusioni tra comuni, attribuendo una maggiore autonomia impositiva di premialità a favore dei Comuni che gestiscono i servizi in forma associata attraverso le unioni).



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

Al riguardo, si segnala che il comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 in parola è compreso in un insieme di disposizioni alle quali sono associati effetti di risparmio da destinare ad altre finalizzazioni.

Pertanto, la norma di proroga, nel rimandare all'anno 2009 la semplificazione delle forme associative comunali, posticipa il conseguimento di tali risparmi da parte dei comuni interessati.